

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BONO PARRINO, FRANZA, IANNI, VOZZI, DELL'OSSO, MURATORE, ROMEO, COMPAGNA, DONATO e D'AMELIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1992

Abrogazione del comma 10 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente il divieto di richiamo in servizio degli ufficiali provenienti dai ruoli ad esaurimento

ONOREVOLI SENATORI. - Il comma 10 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, stabilisce che gli ufficiali del ruolo ad esaurimento che, al termine della carriera, beneficiano della promozione oltre il grado apicale previsto, non possono essere richiamati in servizio.

Un divieto assurdo, illegittimo ed incostituzionale che si pone in netto contrasto con l'assunto dell'articolo 31 della medesima legge che stabilisce che agli ufficiali del ruolo ad esaurimento si applicano tutte le norme previste per il personale in servizio permanente, comprese quelle relative all'ausiliaria ed all'aspettativa.

La successiva legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 12, stabilisce che gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento costituiti

con la legge 20 settembre 1980, n. 574 e successive modificazioni, pur permanendo in tale ruolo, con l'entrata in vigore di questa legge, cessano di appartenere alla categoria del congedo e, sin dalla costituzione dei ruoli medesimi, transitano, *de jure*, nel ruolo del servizio permanente effettivo di cui al titolo III della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Questa legge, nel ribadire la validità - quindi la vigenza - di tutte le disposizioni previste dalle leggi 12 novembre 1955, n. 1137, 20 settembre 1980, n. 574, 19 maggio 1986, n. 224 e successive modificazioni ed integrazioni, non esclude quelle relative all'ausiliaria, per cui si deve ritenere che il passaggio in servizio permanente effettivo abbia comportato la cessazione del

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

divieto di cui al comma 10 della legge n. 224 del 1986. Ma così non è: infatti, ufficiali del ruolo ad esaurimento, ancora fisicamente e professionalmente molto validi, transitati in ausiliaria si sono visti negata la possibilità di essere richiamati in servizio per le esigenze della Protezione civile.

L'esistenza di siffatto divieto limitatamente agli ufficiali in ausiliaria, provenienti dal ruolo ad esaurimento, in servizio permanente costituisce una palese ed illegittima discriminazione.

Infatti, non si comprende perchè in presenza di ufficiali che, sia in servizio attivo che in ausiliaria, hanno identici doveri ed eguali diritti, solo a quelli del ruolo ad esaurimento in ausiliaria viene negato il diritto di essere richiamati in servizio.

Che senso ha, allora, far transitare anche gli ufficiali del ruolo ad esaurimento nella posizione di ausiliaria, ove si consideri che l'onere per lo Stato, consistente nel pagamento della relativa indennità, non è controbilanciato dalla possibilità di utilizzarli in caso di necessità?

Ragioni di ordine etico, di giustizia sociale e di riconoscimento del valore delle attività che questi ufficiali hanno prestato a favore della comune Patria italiana e delle sue Istituzioni, in condizioni di parità di diritti e di doveri e sullo stesso piano degli ufficiali del ruolo normale, impongono di abrogare qualsiasi norma che determini assurde discriminazioni.

Questo è il fine che si propone il disegno di legge, di cui i presentatori auspicano una favorevole considerazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 10 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è abrogato.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.